DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e vari enti italiani

(Fascicoli FSE nn. 6712, 6725, 6726, 6743, 6751, 6764, 6766, 6767, 6774, 6775, 6776, 6795, 67100, 6803)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(68/385/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le domande del 22 maggio, 17 e 23 giugno, 29 luglio, 23 ottobre, 16 novembre, 7 e 16 dicembre 1967 nonché quella del 24 gennaio 1968, presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di 1.252.261.291 Lit.,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 [4], nonché le decisioni del 28 marzo 1963 [5] e del 15 gennaio 1965 [6], relative all'aggiornamento di tale elenco,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed in parte a carico degli enti indicati qui di seguito:

Servizio o ente	*Importo richiesto*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	402.406.499 Lit.
2. Amministrazione provinciale di Treviso	44.495.873 Lit.
3. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM)	3.561.810 Lit.
4. Ente nazionale idrocarburi (ENI)	111.653.147 Lit.
5. Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (ENALC)	100.130.216 Lit.
6. Associazione nazionale addestramento professionale «Leone XIII» (ANAP)	584.501.839 Lit.
7. Ente friulano di assistenza (EFA)	3.700.517 Lit.
8. Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna	1.811.390 Lit.,

considerando che l'amministrazione indicata al numero 2 della lista che precede è un ente decentralizzato di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9 e che gli enti indicati da 3 a 8 sono tutti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al detto articolo;

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1º. 2. 1962, pag. 144/62.
(5) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.
(6) GU n. 23 del 10. 2. 1965, pag. 398/65.

considerando che tali richieste, che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni terminate nel periodo dal 1º luglio 1965 al 24 giugno 1967 incluso, sono state validamente presentate nel termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e contabili risulta che tali richieste rispondono alle condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione;

considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dai servizi ed enti citati deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 1.252.261.291;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 9 luglio 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dai servizi ed enti citati all'articolo 2 — trattandosi di un ente statale, un ente locale ed enti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9 — relativamente ad operazioni di riqualificazione terminate nel periodo 1º luglio 1965/24 giugno 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di lire italiane 1.252.261.291.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente a beneficio del servizio e degli enti indicati sopra, viene stabilito in Lit. 1.252.261.291 (pari a circa 2.003.618 unità di conto), suddiviso come segue:

Servizio o ente	*Contributo accordato*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	402.406.499 Lit.
2. Amministrazione provinciale di Treviso	44.495.873 Lit.
3. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM)	3.561.810 Lit.
4. Ente nazionale idrocarburi (ENI)	111.653.147 Lit.
5. Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (ENALC)	100.130.216 Lit.
6. Associazione nazionale addestramento professionale «Leone XIII» (ANAP)	584.501.839 Lit.
7. Ente friulano di assistenza (EFA)	3.700.517 Lit.
8. Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna	1.811.390 Lit.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY